

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI  
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE – COORDINAMENTO REGIONALE ADEMPIMENTI  
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 11 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO l'art. 6 del D.M. 10 marzo 1998 " Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ";
- VISTO il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 " Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale in attuazione dell'art. 45 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la circolare Ministero dell'interno 1 marzo 2002, n. 4 " Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove sono presenti persone disabili ";
- VISTO il piano di emergenza della sede del Dipartimento;
- VISTA la nota prot. 32755 del 09/03/2015 e la nota prot. 31973 del 06/03/2015, con le quali è stato richiesto ai Dirigenti e Preposti del Dipartimento ed all'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, al Dirigente del Servizio XIII - Ragioneria centrale Presidenza, Autonomie Locali e Funzione Pubblica, ai Dirigenti dei Servizi VII Patrimonio e Servizio VIII Demanio del Dipartimento Bilancio e Tesoro ed all'Ufficio per l'Attività di coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali di individuare e segnalare i lavoratori di cui all'art. 18, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 81/2008;
- VISTO Il verbale del 12/06/2015 di consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi del D.lgs n. 81/2008, art. 18, comma 1, lett. s);
- CONSIDERATO che il Servizio VIII Demanio del Dipartimento Bilancio e Tesoro non insiste più presso la sede del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale sito in viale Regione Siciliana n. 2194 – Palermo;

**DECRETA**

Articolo 1

**Organizzazione del sistema di gestione delle emergenze**

Al fine di ottemperare ai disposti della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevenzione incendi ed evacuazione e di attuare le misure previste nel piano di emergenza, relativamente all'attività lavorativa svolta presso la sede del Dipartimento, è organizzato il sistema di gestione delle emergenze e sono attribuiti i compiti ai soggetti che lo costituiscono.



## Articolo 2

### **Soggetti facenti parte del sistema di gestione delle emergenze**

Il sistema di gestione delle emergenze, con riguardo alle risorse umane, è costituito dalle seguenti figure:

1. Coordinatore della gestione delle emergenze (C.G.E)
2. Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.)
3. Addetto alla gestione generale delle emergenze
4. Addetto di zona per la gestione delle emergenze
5. Addetto alla gestione del primo soccorso
6. Dirigenti e preposti
7. Lavoratori

## Articolo 3

### **Compiti del coordinatore della gestione delle emergenze**

Il coordinatore della gestione delle emergenze, ed in sua assenza il sostituto, sono responsabili dell'attivazione e dell'attuazione delle procedure per la gestione delle emergenze previste nel piano di emergenza.

Unitamente al Servizio di Prevenzione e Protezione valuta le situazioni di emergenza e sentito lo stesso Servizio, dispone le misure per la messa in sicurezza e/o l'allontanamento delle persone e/o l'inibizione delle zone pericolose.

Coordina l'azione di tutti gli addetti interni alla gestione delle emergenze e coadiuva l'azione dei soccorritori esterni.

Dispone l'attivazione delle segnalazioni di allarme, la chiamata degli organismi esterni di soccorso pubblico e, sentito il Dirigente generale ed il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'evacuazione parziale o generale.

Coordina lo svolgimento della evacuazione dei lavoratori.

Assicura l'attivazione ed il funzionamento di un centro di coordinamento delle emergenze (c.c.e) che curi la ricezione delle segnalazioni, l'attivazione delle procedure di emergenza, la chiamata dei soccorsi interni ed esterni, che informi i lavoratori e che sia di ausilio al coordinamento della gestione delle emergenze.

Ha il compito di custodire gli equipaggiamenti e le attrezzature strumentali al funzionamento del sistema di gestione delle emergenze.

Coordina, in collaborazione con il S.P.P., i controlli sull'efficienza dei mezzi di comunicazione, degli equipaggiamenti, delle attrezzature e dei presidi di protezione attiva strumentali al funzionamento del sistema di gestione delle emergenze, e cura l'aggiornamento dei numeri telefonici utili per la gestione delle emergenze.

Organizza e coordina - in collaborazione con il S.P.P., le esercitazioni pratiche e le prove di evacuazione.

Assicura che, giornalmente, nelle ore di obbligatoria presenza lavorativa, siano presenti un numero di addetti alla gestione generale dell'emergenza congruo alle previsioni del piano.

## Articolo 4

### **Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione**

Coadiuva l'azione e l'attività del coordinatore della gestione delle emergenze fornendo ove necessario la consulenza richiesta.

Redige ed aggiorna il piano di emergenza e le procedure attuative per la gestione dello stesso. Predispone i programmi per la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori addetti alla gestione delle emergenze e del pronto soccorso.

Coadiuva il coordinatore della gestione delle emergenza nell'attività di coordinamento dei controlli ordinari.



Promuove incontri e riunioni operative tra i soggetti del sistema aziendale di gestione delle emergenze. Promuove l'adozione di misure tecniche ed organizzative e l'attivazione di interventi necessari per l'adeguamento ed il miglioramento del sistema di gestione delle emergenze.

Promuove lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e delle prove di evacuazione della sede lavorativa e coadiuva il C.G.E. nell'organizzazione e coordinamento delle stesse.

## Articolo 5

### **Compiti degli addetti alla gestione generale dell'emergenza**

Gli addetti alla gestione generale dell'emergenza hanno il compito di far fronte - nei limiti del possibile ed in condizioni di sicurezza - a situazioni di pericolo reale o temuto allo scopo di limitare nella prima fase gli effetti dannosi per le persone e i beni.

Si attengono alle direttive e alle istruzioni impartite dal C.G.E. e sono supportati dalla consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Svolgono la loro azione in tutte le aree non coperte dall'attività degli addetti di zona di cui comunque - ove necessario - integrano o sostituiscono l'azione.

Durante i periodi in cui per obbligo contrattuale o a seguito di svolgimento di prestazioni straordinarie su base volontaria sono in servizio lavorativo, pur svolgendo i compiti ordinari, si rendono rintracciabili ed immediatamente disponibili per l'attivazione delle procedure di emergenza.

In caso di incendio, a loro è affidato il primo intervento fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco, dopodiché, sia la responsabilità che la direzione delle operazioni di intervento sono di competenza di questi ultimi, ai quali dovranno prestare collaborazione in considerazione della conoscenza dei luoghi e dei rischi specifici dell'attività.

Durante il normale svolgimento dell'attività, effettuano controlli sulla praticabilità delle porte e delle vie di esodo del piano terra, del piano cantinato e degli spazi esterni, nonché sulla regolarità dello stato dei presidi antincendio e per la gestione dell'emergenza e del primo soccorso.

Durante l'emergenza svolgono i compiti previsti nelle procedure di emergenza.

Nei casi previsti, eseguono la manovra di emergenza per sbloccare gli ascensori, le manovre per la disattivazione delle alimentazioni elettriche, degli impianti e degli utilizzatori.

Coordinano gli addetti di zona nell'azione di assistenza all'evacuazione e di salvataggio dei lavoratori.

Durante l'evacuazione assistono - coadiuvati da altri dipendenti - eventuali persone con diversa abilità e verificano l'avvenuto completo sfollamento dell'edificio;

Collaborano con i soccorsi esterni;

Partecipano alle esercitazioni periodiche previste nel piano di emergenza.

## Articolo 6

### **Compiti degli addetti di zona per la gestione dell'emergenza**

Gli addetti di zona per la gestione dell'emergenza hanno il compito - nei limiti del possibile ed in condizioni di sicurezza - di far fronte a situazioni di pericolo reale o temuto allo scopo di limitare nella prima fase gli effetti dannosi per le persone e i beni.

La loro azione si svolge limitatamente alle zone di rispettiva competenza, coadiuvando inoltre o sostituendo, ove occorra, l'azione degli addetti alla gestione generale dell'emergenza.

Si attengono alle direttive e alle istruzioni impartite dal C.G.E. ed esplicano la loro azione con il supporto degli addetti alla gestione generale dell'emergenza.

Durante il normale svolgimento dell'attività effettuano controlli sulla praticabilità delle porte e delle vie di esodo, sugli armadietti di pronto soccorso, sui presidi antincendio e sulle segnalazioni di sicurezza.

Durante il verificarsi di una emergenza, seguono i compiti previsti nelle procedure di emergenza, tengono i contatti con il centro di coordinamento emergenze, e informano i lavoratori sullo stato e sull'evolversi della stessa.

Coordinano l'evacuazione della zona di competenza, provvedendo ad effettuare il controllo dei dipendenti e dei visitatori presenti al piano, rimuovendo eventuali ingombri presenti lungo le vie di esodo.

Durante l'evacuazione assistono - coadiuvati dagli addetti alla gestione generale o da altri dipendenti - eventuali persone con diversa abilità.

Verificano la completa evacuazione del piano di competenza, provvedendo alla chiusura di tutte le porte tagliafuoco.

Dopo l'evacuazione del piano si recano al piano terra e collaborano con gli addetti alla gestione generale dell'emergenza.

In caso di principio di incendio allertano immediatamente centro di coordinamento emergenze ed eseguono, ove possibile, il primo spegnimento di un incendio facilmente controllabile. Collaborano con gli addetti alla gestione generale dell'emergenza. Partecipano alle esercitazioni periodiche previste nel piano di emergenza.

## Articolo 7

### **Compiti degli addetti al primo soccorso**

Gli addetti al primo soccorso hanno il compito di soccorrere l'infortunato, di evitare - nei limiti del possibile - il peggioramento delle condizioni dell'infortunato, di effettuare il primo intervento fino all'arrivo del soccorso sanitario esterno prestato dai medici del 118, evitando di effettuare interventi diversi da quelli appresi nel corso di formazione e non autorizzati.

Forniscono tutte le informazioni necessarie per la circostanziata richiesta di intervento del soccorso esterno.

Al sopraggiungere dei medici del soccorso esterno assicurano la propria collaborazione ed assistenza. Accompagnano - ove necessario - l'infortunato presso il pronto soccorso esterno per fornire indicazioni sulla dinamica dell'infortunio e l'evoluzione delle condizioni di salute.

Verificano, nell'ordinario, il contenuto degli armadietti di primo soccorso. Partecipano alle esercitazioni periodiche previste nel piano di emergenza.

## Articolo 8

### **Compiti dei dirigenti e dei preposti**

I dirigenti e i preposti contribuiscono all'attuazione delle misure necessarie per la risoluzione positiva delle emergenze, fornendo la propria fattiva collaborazione ai soggetti chiamati ad attuare le misure previste per l'emergenza e vietando il compimento da parte dei lavoratori di atti pericolosi per la propria e l'altrui incolumità o che ostacolano la gestione delle emergenze.

Verificano e assicurano la presenza degli addetti di zona per la gestione dell'emergenza in servizio presso la struttura diretta e comunicano al centro coordinamento emergenze, eventuali assenze tali da lasciare scoperta di assistenza la zona di competenza.

In caso di trasferimento degli addetti di zona, anche all'interno del Dipartimento, o di cessazione del servizio, né danno tempestiva comunicazione al Coordinatore della gestione delle emergenze ed al Servizio di Prevenzione e Protezione.

I dirigenti si assicurano che gli addetti di zona per la gestione dell'emergenza controllino che le vie di esodo delle zone di pertinenza non vengano ostruite o ingombrate da mobili, attrezzature, apparecchiature o materiale in deposito;

Comunicano con il centro coordinamento emergenze, il C.G.E ed il S.P.P. assicurando le opportune informazioni ai lavoratori sull'evolversi dell'emergenza.

In caso di evacuazione si assicurano tramite gli addetti di zona, altri lavoratori o direttamente, che tutti i lavoratori e gli utenti abbiano abbandonato il posto di lavoro e si siano recati verso le uscite e che non vi siano più persone presenti al piano.

Il dirigente del Servizio gestione giuridica del personale ha il compito di segnalare al coordinatore della gestione delle emergenze ed al Servizio di prevenzione e protezione, nel rispetto della riservatezza e della normativa sul trattamento dei dati, la presenza di lavoratori con limitate abilità di tipo visivo, motorio, uditivo o di altra natura.

Tutti i dirigenti e i preposti hanno il compito di segnalare la presenza di lavoratori con abilità temporaneamente limitata a seguito di infortunio.

## Articolo 9

### **Compiti dei lavoratori**

I lavoratori devono attenersi alle regole comportamentali previste nel piano di emergenza e contribuire nel limite del possibile alla soluzione positiva delle emergenze fornendo la propria positiva collaborazione a tutti i soggetti impegnati nella gestione dell'emergenza.



Al verificarsi di una situazione di emergenza o in presenza di un evento straordinario che non sono in grado di controllare e dominare autonomamente al suo insorgere devono avvisare immediatamente gli addetti alla gestione dell'emergenza, fornendo informazioni circostanziate. Devono osservare le indicazioni e le disposizioni, impartite dai soggetti addetti alla gestione dell'emergenza ed all'evacuazione. Segnalano agli addetti di zona eventuali anomalie o irregolarità riguardanti le porte e le vie di esodo e i presidi antincendio. Partecipano alle esercitazioni periodiche previste nel piano di emergenza.

### Articolo 10

#### **Attuazione del piano di emergenza**

Tutti i soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto devono attuare le procedure definite nel piano di emergenza e devono attenersi alle direttive e alle istruzioni impartite dal coordinatore generale dell'emergenza e dal suo sostituto.

Palermo, li 3 LUG. 2015



Il Dirigente Generale

L. Giammanco